

REGOLAMENTO (CEE) N. 1327/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1989

che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Spagna ha depositato, anteriormente al 1° aprile 1989, conformemente al regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 ⁽³⁾, una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, a decorrere dalla campagna viticola 1989/1990;

considerando che in tale regolamento sono indicate le superfici viticole riconosciute idonee alla produzione di v. q. p. r. d. situate in determinate zone aventi caratteristiche particolari; che queste zone sono determinate in base a quattro fattori; che si tratta della congiunzione dei seguenti fattori:

- appartenenza ad una denominazione di origine, per evitare la rimessa in questione di politiche qualitative,
- una pluviometria annua media non superiore a 400 mm,
- possibilità di coltivazioni alternative molto limitate, evidenziate in base ad una griglia di indici di rotazione, di irrigazione e di classi di resa, ricavata dai dati

di occupazione dei terreni, di produzione e di studi agroclimatici;

- questi indici tecnici permettono di determinare le zone geografiche con vincoli agronomici medioelevati,
- esistenza di un rischio di spopolamento appurato ricorrendo a criteri demografici — percentuale della popolazione attiva rispetto alla popolazione attiva totale, densità e tasso di diminuzione annui — utilizzati per determinare le zone sfavorite;

che dall'interazione di questi criteri si ricava un elenco di comuni;

considerando che i criteri scelti per determinare questo elenco corrispondono a quelli di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo delle superfici riconosciute idonee alla produzione di v. q. p. r. d. in tutti questi comuni è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla campagna viticola 1989/1990, la Spagna è autorizzata, in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, a non applicare le misure di abbandono definitivo di superfici viticole previste in detto regolamento in tutte le superfici viticole indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.